

Filiere tecnologico-professionali: dalle superiori al post diploma

Gianni Bocchieri

È stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 196 del 22 agosto ed entrerà in vigore il 6 settembre la legge 121/2024 di istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale costituita da percorsi sperimentali di scuola secondaria superiore, quelli dell'istruzione e formazione professionale delle Regioni (Iefp), percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifs) e quelli di formazione terziaria degli Istituti tecnologici superiori (Its Academy).

Anticipata dalla sperimentazione nazionale in partenza con l'inizio del prossimo anno scolastico 2024/2025 (decreto ministeriale 240 del 7 dicembre 2023), la finalità della filiera è quella di risolvere il persistente mismatch formativo, per dotare i giovani delle competenze richieste dal settore produttivo nazionale. L'effetto pratico per gli studenti delle scuole statali e paritarie è l'attivazione di percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, con conseguimento del diploma un anno prima degli ordinari percorsi della vecchia scuola superiore. La filiera si completa con l'acquisizione del diploma superiore di livello terziario come i percorsi universitari. Mutuando il gergo calcistico, lo schema della filiera è quindi il 4+2: quattro anni per il conseguimento del diploma di secondaria superiore; due anni per il titolo terziario dell'istruzione tecnica superiore.

Per gli studenti dei percorsi di Iefp delle Regioni che già conseguono il diploma professionale al quarto anno dopo la qualifica professionale al terzo anno, le nuove regole prevedono il passaggio diretto agli Its Academy senza dover fare l'anno aggiuntivo anche attraverso gli Ifs. In alternativa, possono sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, senza fare l'ulteriore percorso annuale e l'esame preliminare ordinariamente previsto dalle regole vigenti (articoli 14 e 15 del Dlgs 62/2017).

Si tratta di importanti novità per i sistemi di Iefp delle Regioni verso il riconoscimento della loro pari dignità rispetto ai percorsi scolastici statali e paritari, sebbene l'accesso diretto agli Its e all'esame di Stato con l'ordinario diploma professionale sia subordinato alla validazione dei percorsi Iefp della filiera a cui aderiscono sulla base dei risultati dei test Invalsi sugli esiti degli apprendimenti. L'intervento dell'Invalsi riguarda però la valutazione degli apprendimenti dell'intero percorso Iefp, non del singolo studente che sosterrà le prove come i suoi colleghi delle scuole secondarie superiori statali e paritarie.

La programmazione delle filiere tecnologico-professionali spetta alle Regioni (articolo 138 del Dlgs 112/1998), che possono stipulare accordi con gli uffici scolastici regionali per integrare e ampliare l'offerta formativa dei nuovi percorsi sperimentali statali e paritari con quelli della loro Iefp.

Secondo modalità individuate dal previsto decreto interministeriale questi accordi possono prevedere l'istituzione di campus, ossia reti di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e Ifts, gli Its Academy, le istituzioni scolastiche dei nuovi percorsi sperimentali quadriennali. Al campus possono aderire anche altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) e altri soggetti pubblici e privati. I campus possono erogare formazione anche in raccordo con altri campus multiregionali e multisettoriali (articolo 10, comma 2, lettera f), della legge 99/2022).

Con lo stesso decreto interministeriale, vengono disciplinate le modalità di adesione alle reti e le condizioni del loro avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa e le attività di monitoraggio e valutazione. Con l'intesa in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, il decreto interministeriale fissa anche il numero massimo di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e le istituzioni Iefp da coinvolgere nella sperimentazione. Infine, questo provvedimento definisce i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e quello delle stesse istituzioni Afam.

La riduzione di un anno dei percorsi scolastici sperimentali non prevede riduzione degli organici degli insegnanti. In altri termini, questo vuol dire che sarà impiegato nel quadriennio lo stesso numero di insegnanti assegnati ai percorsi quinquennali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA